

STATUTO

CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN MICHELE SALENTINO BR VIA
DOTTOR VINCENZO AZZARITI 14

Numero REA: BR - 146502

Codice fiscale: 02437200740

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-02-2015 - Statuto completo	2
--	---

ro conferite e che non sussistono a proprio carico causa di

ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge e durano in carica per 3 (tre) esercizi.

9) Il Collegio Sindacale, quando nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dalla legge e dura in carica tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci che approva il bilancio del terzo esercizio della carica.

La cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile.

Con decisione dei soci può essere nominato un Revisore, iscritto nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio del terzo esercizio della carica.

Il revisore svolge le funzioni di controllo contabile di cui all'articolo 2409 ter del codice civile.

10) Gli utili eventuali saranno distribuiti, su delibera dell'assemblea dei soci, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 23 (ventitré) dello statuto sociale.

In caso di scioglimento e liquidazione della società il patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo alla cooperazione in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c..

11) Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2015 (duemilaquindici).

12) Per quanto riguarda la costituzione delle assemblee si rimanda il tutto così come meglio previsto e specificato nell'articolo 25 (venticinque) e seguenti dello statuto sociale.

13) La cooperativa è retta dalle norme previste in questo atto nonchè dallo statuto sociale di cui infra.

14) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società viene dalle comparenti indicato in euro zero obbligandosi i soci a fornire alla società la relativa proporzionale provvista.

15) Le parti chiedono l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legge per le cooperative sociali.

STATUTO

della

"CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE"

Art.1 - Denominazione - durata

E' costituita la società cooperativa sociale denominata

"CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 (duemila-sessanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art.2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di San Michele Salentino. Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art.3 - Scopo ed attività mutualistica

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, finalizzato alla promozione umana ed alla integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativo-assistenziali nel rispetto dell'art.1, 1° comma lettera **A)** della Legge 8 novembre 1991 n.381 nonché mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera **B)** dell'art.1 della legge 381/91.

Art.4 - Attività sociale

La società cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione di cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi nonché lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali commerciali o di servizi, finalizzate come sopra.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, così come disposto dalla L. 142 del 3/04/2001 con successive modifiche ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata e/o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente. Considerato lo scopo della società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come in appresso determinati, la cooperativa, ai sensi dell'art. 1 lettera A) e lettera B) della legge n. 381/1991, come oggetto sociale ha le seguenti attività:

- effettuare assistenza agli anziani, ai soggetti diversamente abili, ai malati ed ai minori;
- effettuare assistenza sociale e socio - sanitaria;
- sostenere minori, anziani e diversamente abili malati e soggetti che presentano difficoltà personali e sociali imputabili a fenomeni di emarginazione personali e delle loro famiglie ed organizzare attività educative e assistenziali dei sopracitati soggetti;
- gestire asili, centri di assistenza e centri di sperimentazione didattica per minori, centri socio educativi, centri di aggregazione giovanile, centri aperti per anziani, laboratori professionali ed artigiani per soggetti diversamente abili,

centri sociali di accoglienza in genere, comunità alloggio e case famiglia;

- organizzare e gestire soggiorni vacanza per minori, anziani e soggetti diversamente abili;
- organizzare e promuovere iniziative di sensibilizzazione sul problema del disagio sociale;
- provvedere all'assistenza e cura, anche a domicilio, degli anziani e di ogni altro soggetto in stato di bisogno, nonché alla fornitura dei relativi servizi;
- offrire assistenza ai minori, anziani ed ai soggetti diversamente abili anche in caso di degenza in ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
- promuovere e gestire forme di servizi sociali, siano essi servizi residenziali o semiresidenziali ovvero servizi domiciliari anche integrati con figure socio-sanitarie e sanitarie, a favore di anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale (ex detenuti, stranieri/immigrati, malati di aids e altri) e soggetti deboli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione" nonché i soggetti che versano nelle situazioni di fragilità sociale evidenziate nell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" del mercato;
- promuovere e gestire forme di servizi sociali a favore di persone che presentano diverse forme di dipendenza (droghe, alcool, gioco ed altre); promuovere e gestire forme di servizi sociali rivolti alla prima infanzia e in sostegno alla famiglia (quali asili nido, ludoteche e simili, scuole materne);
- gestire attività produttive e commerciali in proprio e per conto terzi, con valenze educativo-occupazionali e terapeutiche, all'interno delle diverse forme di servizi sociali, residenziali o semiresidenziali, rivolte ad anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale;
- organizzare incontri culturali, dibattiti sui problemi dell'handicap in particolare e dell'emarginazione in generale, del reinserimento e della partecipazione sociale;
- programmare, organizzare e gestire attività di animazione e promozione socio culturale, per attivare percorsi di agio sociale e/o prevenzione del disagio e dell'esclusione sociale a favore di anziani, giovani, minori e adulti, e diversamente abili;
- programmare e gestire percorsi terapeutici e riabilitativi anche di valenza sanitaria e socio-sanitaria;
- programmare e gestire forme di servizio socio-sanitario ri-

volte ai bisogni emergenti all'interno della società;

- organizzare l'animazione culturale nei quartieri per la gestione del tempo libero, organizzare ed esercitare attività di animazione, recitazione, teatro, clown sociale, clown terapia ed arti circensi;
- gestire servizi di assistenza e recupero sociale di soggetti svantaggiati;
- realizzare il trasporto assistito dei disabili ed il trasporto accompagnato dei minori;
- favorire l'insediamento e l'integrazione lavorativa di soggetti diversamente abili;
- gestire servizi di segretariato generale, promuovere indagini, pubblicazioni, ricerche e conferenze e quant'altro necessario alla sensibilizzazione delle problematiche attinenti al sociale e al territorio;
- istituire attività di foresteria e servizi di mensa diurna;
- promuovere e realizzare l'aggiornamento e la formazione dei propri soci e di terzi interessati alla materia del lavoro nell'ambito dei settori previsti nello statuto;
- organizzare e gestire servizi per enti pubblici e privati e alle scuole, quali seminari e laboratori, campi scuola estivi, educazione e pedagogia circense, seminari tematici, laboratori del territorio, formazione circense e teatrale per adulti, minori, anziani e soggetti diversamente abili;
- gestione di servizi educativi circensi, con corsi giornalieri di clown-teatro, giocoleria, acrobatica, equilibrismo, teatro-danza, discipline aeree, acro-balance, circo-motricità, manualità-creativa, discipline orientali, canto, recitazione, scenografia, costumistica, tecnica audio e video, trucco, parrucco, attrezzistica, elettronica e di tutte le altre discipline inerenti lo spettacolo teatrale e circense; meditazione; tutte le discipline psico-motorie, compresa anche la preparazione alle relative figure professionali; corsi di informatica e di grafica; corsi di giornalismo e di comunicazione con particolare riferimento alle attività dello spettacolo in genere;
- realizzazione di corsi aperti alla cittadinanza, inerenti le attività svolte e mirate alla promozione del volontariato, per avvicinare la gente alle tematiche e alle problematiche delle fasce deboli della società e per incrementare, anche nel lungo periodo, i volontari che potranno essere inseriti nella Scuola di Circo;
- attività di gestione di strutture tipiche circensi, tenso-statici, palestre e di centri educativi in genere; di teatri o luoghi di pubblico quali bar, mercatini, fiere, openspace, nonché strutture ricreative, culturali, sportive e dello spettacolo ad esse correlato, con eventuale vendita e prevendita di biglietti;
- l'ideazione, organizzazione, realizzazione e gestione di mostre, convegni, workshop, laboratori, seminari, conferenze,

cine-forum, dibattiti, eventi e interventi culturali inerenti

agli scopi principali della Cooperativa e correlabili alle categorie del sociale sostenute o all'espressività artistica umana in genere;

- la pubblicazione, la diffusione e la promozione di concorsi, bandi, selezioni e audizioni, nonché il coinvolgimento di minori, giovani adolescenti e adulti, che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici della Cooperativa;

- la promozione, l'organizzazione e la diffusione di attività terapeutiche psico-motorie, fisioterapie, e nuovi metodi che mirano alla prevenzione e alla terapia dei disformismi, anche attraverso la sospensione aerea per correggere la colonna vertebrale;

- l'organizzazione, in sinergia con altri enti specializzati, delle più varie attività e i più diversi corsi di formazione, diretti a preparare chi opera o vorrebbe operare in ambito pedagogico a contatto con gli utenti, e per il benessere e il sostegno, anche materiale, delle fasce deboli indicate nello Statuto. Tra questi, ad esempio, sostegno e recupero scolastico, lezioni di igiene e profilassi, ginnastica per la terza età, musicoterapia, lingue straniere, italiano per stranieri, cucina, portierato sociale, lettura critica dei giornali, meditazione, rilassamento, training autogeno, tecniche di guarigione naturale (karuna-reiki, arteterapia, terapie vibrazionali e similari) uso della voce, intonazione e interpretazione, comunicazione, dizione; le attività e i corsi potranno essere anche direttamente rivolti agli stessi appartenenti alle categorie più svantaggiate, nell'ottica di un proficuo e più duraturo reinserimento;

- attività di gestione di ostelli, appartamenti e strutture ricettive in genere; vacanze-studio e/o organizzazione di itinerari turistici e soggiorni in località nazionali ed estere. Campi di lavoro all'estero e in Italia, periodi di soggiorno sociale, culturale, di volontariato, finalizzati al benessere di categorie svantaggiate o correlati ad attività di formazione o di sostegno per esse e per gli operatori. Vendita di prodotti naturali o artigianali o realizzati nell'ambito di progetti socialmente utili. Attività di promozione turistica e culturale nell'ambito di progetti socialmente utili;

- attività di confezionamento e commercio di abbigliamento, costumi teatrali ed accessori; stamperia di tessuti; fabbricazione di prodotti in legno per scenografie ed attrezzistica per spettacoli; produzione, importazione, esportazione, assemblaggio, distribuzione e commercializzazione di articoli prodotti dalla cooperativa con marchio registrato;

- l'acquisto ed il noleggio di attrezzature per lo spettacolo, e tutto quanto ad esse inerente;

- realizzazione in proprio e/o in compartecipazione con terze

parti, di progetti/prodotti editoriali direttamente o indirettamente riconducibili all'ampia gamma di modalità espressive afferenti l'espressività artistica e circense, così come si possono sviluppare in seno alle varie attività della Cooperativa e ai soggetti che ne fanno parte: libri, opuscoli, registrazioni fonografiche, opere dell'ingegno e sottoposte a diritto d'autore, arti visive, realizzazioni editoriali in chiave multimediale. Tra queste, in particolare, l'ideazione, la produzione e la commercializzazione o diffusione di opere radio-cine-televisive e in particolare video-clip e documentari, volte a formare/informare l'opinione pubblica o i soggetti istituzionali o privati sulle attività della Cooperativa e sulle realtà socio-culturali, artistiche, espressive di cui si occupa;

- l'ideazione, realizzazione, produzione e rappresentazione di musical, commedie musicali, varietà, spettacoli circensi e musicali in genere, che verranno messe in scena in teatri, università, scuole, piazze, ospedali, case di riposo, parchi, e in qualsiasi struttura ritenuta di volta in volta adatta allo scopo;
- organizzare e gestire servizi per il turismo per adulti, minori, anziani e soggetti diversamente abili;
- progettare, organizzare e gestire attività teatrale, scenografica e scenografica storica-ambientale;
- predisporre materiale di marketing, merchandising, gadget;
- progettare, organizzare e gestire corsi e attività di animazione ludico teatrale, yoga, yoga delle risate, e discipline orientali, shiatsu, ginnastica dolce, nell'ambito del benessere fisico, psichico e spirituale, discipline olistiche orientali e occidentali, clown terapia, clown sociale, musica e musicoterapia, velaterapia, mareterapia, pet-terapia, ippoterapia, arte terapia, danza terapia, body painting, trucco artistico e teatrale, teatro danza, teatro di strada, tradizioni e musica popolare;
- progettare, organizzare e gestire corsi e attività di regia e sceneggiatura, turismo, organizzazione di eventi, festival, consulenza, consulenza progettuale, organizzazioni di workshop, convegni, etc, project management;
- organizzare e gestire corsi di aggiornamento professionale, corsi e scuole di formazione, stages, master, viaggi di formazione, promozione e realizzazione di missioni umanitarie e di volontariato, in Italia e all'estero, nei settori di cui sopra;
- promozione e realizzazione di conferenze e dibattiti di approfondimento sulle tematiche umanitarie e di ambito transculturale dei paesi in via di sviluppo;
- progettare e realizzare siti web;
- pubblicazione di materiale didattico ed informativo.

La Cooperativa ha inoltre come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi:

	- pulizie di strutture - gestione di lavanderie e servizi mensa, accompagnamento, servizi di reception e tutto quanto possibile dalle leggi vigenti in materia per le cooperative sociali di tipo B; - gestire strutture turistico-alberghiere, ostelli e case per la gioventù, case per le vacanze, punti di ristoro, impianti sportivi, self-service, mense, ristoranti, osterie, cinema, teatri, servizi di informazione, spazi polivalenti; - gestione e manutenzione di canili e cimiteri comunali; - offrire servizi di progettazione, realizzazione, manutenzione e custodia di spazi verdi comprese le attività accessorie quali gestione di serre e vivai, nonché attività di disboscamento e conseguente verticalizzazione della legna, potature, cura di patologie vegetali, ivi compresi i trattamenti con agenti chimici; - attività di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi, comprese le attività complementari e preliminari: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e distaccamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini, piazzali e varie; - gestione di attività connesse all'igiene urbana: spazzinaggio di strade e piazzali a mano o con macchinari; raccolta di rifiuti organici; raccolta di rifiuti ingombranti; - gestione di isole ecologiche, manutenzione di cassonetti o di attrezzature necessarie alla raccolta di rifiuti ecc; - movimento terra e preparazione di cantieri edili; - lavori generali di costruzione e manutenzione di edifici; - Installazione, ampliamento, manutenzione e trasformazione di impianti elettrici, antenne, allarmi, di rete, di condizionamento, di isolamento ed impianti termo-idro-sanitari, di caldaie, pannelli solari e fotovoltaici; - Installazione impianti geo-termici; impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica; produzione, lavorazione, commercio di manufatti in marmo, tufo e pietra; produzione, lavorazione e commercio di prodotti in ferro, alluminio legno alluminio e legno; produzione di palchi e ponteggi amovibili con relativa locazione degli stessi; - gestione di attività commerciali sia fisse che ambulanti (negozi, bar, ecc); - attività di pulizia, sanificazione e disinfestazione di locali per enti pubblici e privati in genere (uffici, condomini, attività commerciali, stabilimenti ecc); - attività varie: servizi di guardia campestre, addetti al posteggio veicoli, misuratori e simili; trasporto di persone, anche scolastico; - autotrasporto di merci per conto terzi; - attività di comunicazione on line (progettazione e realizzazione di portali e siti web, redazione di mailing list web, attivazione di reti locali, ecc) e off line (progettazione e	

redazione di libri, guide, manifesti, inviti istituzionali,

volantini per pubblicità, locandine, cd rom, video ecc).

Tutte le attività editoriali potranno essere finalizzate in proprio e per conto terzi e potranno contenere attività di gestione di centri di diffusione riviste, giornali e simili; inoltre, potrà occuparsi dell'organizzazione di fiere, mercati, attività promozionali, convegni ed eventi in genere;

- gestire attività di commercio elettronico, in proprio e per conto terzi, che prevedano anche l'utilizzo di transazione economiche on line;

- gestione di magazzini di ogni tipo, deposito e custodia merci anche con scaffalature, rotazione materiale, inventari permanenti, imballaggi, confezionamenti, etichettature, termoretrazioni, trasporti e distribuzione; quanto sopra sia in proprio che per conto terzi; servizio recapiti per enti pubblici e privati di tutta la corrispondenza commerciale, depliant e volantini commerciali, circolari e stampe, pubblicazioni e calendari, pacchi e colli; servizio di lettura e censimento di contatori utenze acqua, gas, energia elettrica e vari; servizio di supporto amministrativo, di segreteria, di servizi di informazione e gestione di programmi informatici particolari.

La cooperativa, operando nel Mezzogiorno d'Italia, può accedere a tutti i finanziamenti agevolati regionali, nazionali ed europei (Interreg, Italia-Grecia, Italia-Albania, Pon, Por, Pof, finanziamenti finalizzati alla imprenditoria giovanile e femminile). Inoltre la cooperativa potrà partecipare a gare di appalto, sia pubbliche che private, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque connesse o accessorie all'attività sociale, contrarre mutui, chiedere affidamenti bancari ed operare con banche ed istituti di credito, svolgere qualunque attività connessa, affine o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative.

Art.5 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Fermi restando i regolamenti già adottati, possono essere re-

datti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art.6 - Normativa applicabile

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1)** le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- 2)** le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 3)** per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art.2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art.7 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci le persone fisiche che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, preparazione teorico - pratica, nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali.

Nel caso la cooperativa abbia almeno nove soci, possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività sono identiche od affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art.8 - Soci in prova

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a)** alla loro formazione professionale;
- b)** al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al

rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art.9 - Soci volontari

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

- 1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;
- 2) - le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;
- 3) - ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;
- 4) - non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);
- 5) - per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);
- 6) - si applica ai soci volontari la regola del voto capitario (art. 2538 c.c.);
- 7) - della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non possono far parte i soci volontari.

Art.10 - Procedura di Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
 - b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 - c) i motivi della richiesta;
 - d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni ed ai regolamenti legalmente adottate dagli organi sociali.
- Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), e), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; e) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo

scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta

dalla cooperativa. In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto: delle dichiarazioni contenute nella domanda, della documentazione ad essa allegata, di ogni altra informazione comunque acquisita, della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio, della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci. L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni: assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.11 - Diritti partecipativi

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art.12 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare: il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art.13 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 14 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione del socio può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 4) per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 5) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 6) per fallimento del socio;
- 7) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori stessi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.16 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art.17 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende:

- a) il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;
- b) il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centoottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art.18 - Responsabilità dei soci cessati

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art.19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato da un numero illimitato di partecipazioni del valore non inferiore ad euro **100,00 (cento virgola zero zero)**;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art.20 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera A) e lettera B), della legge 8 novembre 1991, n.381, e dell'art.2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorchè non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.111-septies disp. att. c.c.).

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art.2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art.1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381, e dell'art.2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Art.21 - Capitale sociale

Il capitale è variabile costituito da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge. Le quote sono indivisibili. Nessun socio può avere una quota superiore ai limiti di legge.

Art.22 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione bilancio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art.23 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art.24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio e/o alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

Art.25 - Decisioni dei soci - Assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che, uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art.26 - Convocazione

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto ad intervenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa

regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art.27 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art.28 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Art.29 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

Art.30 - Forme di amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Art.31 - Consiglio di Amministrazione

II consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a

ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale se nominato o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi se nominati. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le deliberare assembleari, in quanto compatibili.

Art.32 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione e l'Amministratore Unico, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art.33 - Deleghe

II Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in o-

gni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art.34 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, al vice Presidente, o ai consiglieri delegati, nei limiti della delega conferita.

Art.35 - Rimborso e compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art.36 - Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art.37 - Collegio Sindacale e Revisore contabile

La nomina da parte dei soci del Collegio Sindacale è facoltativa finchè non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2477 codice civile.

Il Collegio è composto di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti prescritti dalla legge; essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio del terzo esercizio della carica. La cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile.

Con decisione dei soci può essere nominato un Revisore, iscritto nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio del terzo esercizio della carica.

Il revisore svolge le funzioni di controllo contabile di cui all'articolo 2409 ter del codice civile.

Art.38 - Scioglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli ammi-

nistratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art.39 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo alla cooperazione in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

Art.40 - Controversie

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Brindisi, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss. Del D.lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come previsto nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale con le modalità sotto indicate.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità sotto indicate ovvero in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Brindisi, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-

zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina

alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli iscritti presso l'Albo dell'Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei Notai e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Richiesto,

io Notaio ho ricevuto e fatto questo atto da me diretto dal principio alla fine.

Dell'atto stesso ho dato lettura ai comparenti i quali a mia interpellanza dichiarano di essere lo scritto conforme alla loro volontà e lo approvano e sottoscrivono e firmano a norma

di legge con me Notaio.

Consta di tredici fogli ed è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno complessivamente su cinquanta facciate e fin qui sulla cinquantunesima. Sottoscritto alle ore diciotto e cinquanta.
F.TO MIRELLA CIRACI' - F.TO CARLUCCI ANNA - F.TO MONACO MARI-CA - F.TO GIUSEPPE AMBROSI NOTAIO (SIGILLO)

25 di 25